



**COMUNE di LUNGAVILLA**  
**Provincia di Pavia**

**REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DELLA**  
**LEGNA SECCA RISERVA NATURALE**  
**“STAGNI DI LUNGAVILLA”**

*ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 30/12/2022*

## Sommario

Art. 1 Oggetto della normativa e campo di applicazione .....	3
Art. 2: Definizioni .....	3
Art. 3: Divieti.....	3
Art. 4: Prescrizioni .....	4
Art. 5 Pubblicità .....	5
Art. 6 Numero massimo di autorizzazioni alla raccolta e principio della rotazione .....	5
Art. 7 Domanda, autorizzazione .....	5
Art. 8 Permessi.....	5
Art. 9 Limiti della raccolta.....	6
Art. 10 Modalità di Raccolta .....	6
Art.11 Tutela della Fauna e della Flora.....	6
Art.12 Recupero legname a fini idrogeologici .....	6
Art.13 Vigilanza e Sanzioni .....	7

## Art. 1 Oggetto della normativa e campo di applicazione

l) Il presente Regolamento disciplina l'attività di raccolta ramaglie e legna secca ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato 1 alla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/682 Approvazione del piano della riserva naturale regionale «Stagni di Lungavilla» laddove è previsto che l'Ente autorizzi alcune attività, localizzando e graduando i divieti e disciplinando le attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio della Riserva, nonché ai sensi degli articoli 11 e 22 comma 1 della Legge 394/91.

Il presente Regolamento definisce le modalità, i limiti e le procedure da eseguire per poter svolgere l'attività di raccolta di ramaglia e legna secca nella riserva naturale "Stagni di Lungavilla"; Ogni famiglia residente nel Comune, così come risulta all'anagrafe comunale, può essere autorizzata, presentando apposita domanda, al prelievo ed al recupero di ramaglia e legna secca nei fondi di proprietà comunale sopra richiamati, ad esclusione di coloro che svolgono attività di commercio di legname e loro parenti o affini entro il primo grado.

## Art. 2: Definizioni

Si intende per:

- a) "ramaglia": insieme o mucchio di rami secchi, frasche secche ecc. presenti a terra.
- b) "legna secca": insieme di pezzi di rami o di tronchi d'albero secchi presenti a terra e staccatisi per cause naturali dalla pianta madre.

Le piante arboree evidentemente morte, ma non abbattute e quindi ben radicate a terra non rientrano nelle definizioni precedenti e quindi non sono oggetto dell'attività di raccolta.

## Art. 3: Divieti

E' fatto divieto assoluto di:

- a) Raccogliere "ramaglia" e/o "legna secca" giacente sul terreno la cui caduta è dolosa e quindi non dipesa da cause naturali;
- b) Raccogliere esemplari fossili o in stato di fossilizzazione avanzata;
- c) Realizzare depositi di legna;
- d) Cedere a terzi il permesso rilasciato;
- e) Danneggiare la vegetazione arborea e arbustiva presente con particolare riferimento alle aree dove la colonizzazione è già in atto con la formazione di nuovi popolamenti forestali;
- f) Vendere la "ramaglia" e/o "legna secca" raccolta, a seguito rilascio del permesso, o trasportarla fuori dal territorio comunale;
- g) Abbattere piante in piedi, ancorché secche o seccagginose, nonché tagliare rami secchi delle piante radicate, nonché di danneggiare in qualsiasi modo il suolo e il soprassuolo;
- i) divieto di rimuovere o asportare tronchi e rami d'albero in tutti i tratti sommersi dalle acque delle cave e rami ad esso collegate;
- l) Accedere ad aree con lavori in corso di esecuzione;
- m) Introdurre nella riserva attrezzi meccanici non autorizzati

n) l'uso della motosega è consentito esclusivamente a persone provviste di idoneo patentino in corso di validità;

o) effettuare la raccolta della legna senza aver preventivamente comunicato al Servizio le date in cui si intende effettuare la raccolta;

p) accedere alle aree facenti parte degli "Ambiti di tutela integrale", così come indicati nella Tavola 4 del Piano della Riserva;

La raccolta resta comunque vietata nei periodi di nidificazione dell'avifauna (dal 01/03 al 31/07 di ogni anno);

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle conseguenze di legge, comporta il ritiro immediato del permesso e l'impossibilità di rinnovarlo per un periodo di tre anni. Il Comune di Lungavilla non risponde di eventuali danneggiamenti a cose, animali e/o persone, dipendenti da guasti, furti o da ogni altra causa o di eventuali infortuni del concessionario dell'autorizzazione nell'espletamento dell'attività di raccolta oggetto della presente concessione.

#### Art. 4: Prescrizioni

Per agevolare le operazioni di carico e trasporto è consentito il depezzamento sul posto del materiale lungo con attrezzatura manuale, con assoluto divieto di motoseghe alle persone sprovviste di idoneo patentino in corso di validità.

L'autorizzazione avrà validità annuale e nelle giornate, preventivamente comunicate al Servizio, in cui si intende effettuare le operazioni di raccolta, purché le aree non siano interessate da lavori da parte di ditte autorizzate dal Comune.

Considerato che l'attività di raccolta della ramaglia e della legna secca risulta essere un'attività utile al fine della prevenzione degli incendi boschivi e della migliore fruizione della riserva e constatato che il valore commerciale di detto materiale legnoso è praticamente nullo, le autorizzazioni verranno rilasciate a titolo gratuito.

L'asportazione di legname raccolto potrà avvenire con l'utilizzo di mezzi gommati, quali trattori e carri agricoli; in questo caso si fa divieto assoluto di aprire nuove piste all'interno della riserva.

Tale veicolo rimane il solo autorizzato, per il periodo di validità del permesso, a circolare all'interro delle strade demaniali dove è presente il divieto di transito agli automezzi. L'uso di altro veicolo non tempestivamente comunicato all'Amministrazione comporta il ritiro immediato del permesso e l'impossibilità di rinnovarlo per un periodo di tre anni.

Il carico, in conformità a quanto previsto dal Codice della strada, non deve assolutamente eccedere la capacità di portata del veicolo attestata sulla carta di circolazione e dovrà essere adeguatamente assicurato per impedire la caduta accidentale di materiale durante la marcia. La mancata osservanza di detta prescrizione, oltre alle sanzioni previste dal Codice citato, comporta il ritiro immediato del permesso e l'impossibilità di rinnovarlo per un periodo di tre anni.

La raccolta, ed il trasporto del materiale fino al veicolo adibito al carico, devono essere effettuate manualmente, evitando il trascinarsi, il rotolamento e comunque danni al terreno e al soprassuolo.

Il transito del veicolo autorizzato al trasporto della legna raccolta, deve avvenire evitando ogni danno al fondo stradale e al soprassuolo.

#### Art. 5 Pubblicità

1. L'Amministrazione Comunale pubblicherà, mediante Avvisi Pubblici, i termini e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione per la raccolta di ramaglia e legna secca.

#### Art. 6 Numero massimo di autorizzazioni alla raccolta e principio della rotazione

1. L'amministrazione Comunale potrà rilasciare un numero massimo di 10 (dieci) autorizzazioni annuali alla raccolta nei terreni di proprietà di cui all'art. 1.

2. Nel caso in cui vengano presentate più istanze rispetto al numero massimo di autorizzazioni disponibili, verrà data priorità ai cittadini con reddito certificato dal modello ISEE più basso e applicato il principio di rotazione.

#### Art. 7 Domanda, autorizzazione

I cittadini interessati all'attività di raccolta di ramaglia e legna secca dovranno presentare al Servizio Tecnico del Comune di Lungavilla, nel rispetto dei tempi e modalità indicate nell'Avviso Pubblico, la seguente documentazione:

- istanza;
- modello ISEE in corso di validità secondo le normative vigenti in materia;
- dichiarazione di responsabilità, in cui l'istante afferma che la legna ricavata dalla raccolta sarà destinata esclusivamente ad uso domestico proprio;
- dichiarazione con cui l'istante solleva l'Amministrazione Comunale di Lungavilla da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni subiti direttamente dall'utilizzatore alla propria persona, o cagionati a terze persone, animali o cose durante l'attività di raccolta o trasporto della legna.

Chiunque intenda svolgere l'attività disciplinata dal presente Regolamento deve inoltrare al Comune Lungavilla apposita richiesta utilizzando l'apposito modello predisposto dagli Uffici.

#### Art. 8 Permessi

Il permesso al diritto di raccogliere ramaglia e legna secca, spetta a tutti i cittadini iscritti regolarmente all'anagrafe della popolazione residente nel Comune.

Il prelievo di quanto definito all'art. 2, dovrà avvenire, previa autorizzazione da parte del Comune, dietro presentazione di una istanza secondo l'apposito modello predisposto dall'Ufficio ed a seguito di relativa l'autorizzazione rilasciata dall'Ente;

Tale autorizzazione dovrà essere esibita a chi esercita l'attività di vigilanza sul territorio ed ha validità annuale dell'anno in cui si è prodotta l'istanza, e nelle giornate preventivamente comunicate al Servizio in cui si intende effettuare le operazioni di raccolta.

La quantità di ramaglia e legna secca da raccogliere rientra, per ogni stagione di raccolta, nei limiti dei fabbisogni del nucleo familiare.

Le domande verranno esaminate dal Servizio Tecnico e verranno rilasciate le 10 autorizzazioni annuali agli aventi diritto.

L'autorizzazione ha validità di un anno con decorrenza a partire dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa. Le domande pervenute, redatte secondo il modello predisposto, saranno esaminate ed istruite in ordine di arrivo al protocollo del Comune, ed a quelle regolarmente presentate sarà rilasciata l'autorizzazione.

Le autorizzazioni rilasciate saranno inviate al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Pavia per gli opportuni controlli nonché alla Polizia Locale.

L'autorizzazione è strettamente personale e non cedibile ad altri; solo ed esclusivamente in caso di impedimenti pregressi o sopraggiunti all'atto dell'ottenimento del permesso da parte dell'avente diritto, questi può delegare alla raccolta un familiare o persona di fiducia, previa comunicazione del nominativo all'Ufficio Tecnico.

#### Art. 9 Limiti della raccolta

1. Ciascun avente diritto potrà raccogliere per uso domestico, nella riserva, ramaglia e legna secca per una quantità non superiore a 10 (dieci) quintali l'anno (un metro cubo circa).

#### Art. 10 Modalità di Raccolta

Il titolare dell'autorizzazione di cui ai precedenti articoli può raccogliere il materiale legnatico:

- a) solo durante il periodo di validità dell'autorizzazione e previa comunicazione al Servizio delle date in cui intende effettuare la raccolta, esclusi i periodi di nidificazione dell'avifauna (dal 01/03 al 31/08) di ogni anno;
- b) durante le ore diurne dalle ore 7,00 alle ore 16,00;
- c) munito dall'autorizzazione rilasciata dall'Ente.

#### Art.11 Tutela della Fauna e della Flora

Durante le operazioni di raccolta non si deve arrecare alcun danno al soprassuolo, alla vegetazione circostante ed in particolare alla fauna.

E' fatto divieto di raccogliere ramaglia e legna secca se tale operazione danneggia nidi o rifugi della fauna selvatica.

Il Comune è esonerato dal qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose, persone, fauna e flora derivante dall'attività di raccolta rilasciata al titolare del permesso.

#### Art.12 Recupero legname a fini idrogeologici

Nel caso di piene straordinarie che abbiano causato l'accumulo di materiale legnoso, che possano di conseguenza provocare danni alle strutture stesse ostacolando il passaggio dell'acqua, è possibile il recupero del materiale secondo le modalità già previste dal precedente art.3. In questo

caso il Sindaco dovrà procedere all'emissione di Ordinanza per l'effettuazione dei lavori in deroga ai divieti di cui sopra.

#### Art.13 Vigilanza e Sanzioni

La vigilanza sul rispetto di quanto previsto del presente Regolamento è esercitata dal personale delle Forze dell'Ordine e dalle Guardie Ecologiche Volontarie.

Per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento verranno applicate le sanzioni amministrative previste dagli art.28, 29 e 30 della L.R 30.11.1983 n.86 e successive modifiche ed integrazioni, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici e dalla L. 06.12.1991 n.394.